



Ministero della Difesa

PIANO BIENNALE PER LA VALUTAZIONE E LA REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE ANNI 2023-2024

Numero e anno	Atto normativo o insieme di atti	Motivazioni	Tipo di atto	Amministrazioni coinvolte	Tempi di avvio	Tempi di conclusione	Sintesi dei risultati della consultazione sul piano biennale
1 2025	Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (DPCM 20 giugno 2024, n. 99)	L'articolo 4, comma 2, prevede che con d.P.C.M. sia adeguata la normativa di rango regolamentare facente parte dell'ordinamento militare alla riorganizzazione recata dalla norma primaria. Il presente intervento, articolato mediante la tecnica della novella operata sul tessuto normativo vigente del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è prioritariamente volto ad allineare le strutture dirigenziali ai rimodulati posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivi al Dicastero. Al riguardo, in particolare, in linea e in attuazione con le citate disposizioni di rango primario recate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, il comma 2 è volto a ridefinire gli assetti fondamentali delle strutture dirigenziali di livello generale dell'Area tecnico-amministrativa centrale, in termini di competenze, funzioni, responsabilità e assetti ordinativi, tanto con riferimento al Segretario generale e al Segretariato generale, quanto con riguardo al Direttore nazionale degli armamenti e alla relativa Direzione nazionale degli armamenti. La norma assume rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a cui gli atti si riferiscono.	Decreto-legge		Giugno 2025	Dicembre 2025	

Numero e anno	Atto normativo o insieme di atti	Motivazioni	Tipo di atto	Amministrazioni coinvolte	Tempi di avvio	Tempi di conclusione	Sintesi dei risultati della consultazione sul piano biennale
2 2026	Articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (DI 31 maggio 2022)	L'articolo 1, comma 696, inserisce l'articolo 2-bis nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", prevedendo che nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti l'Agenzia industrie difesa è autorizzata ad attivare per la durata massima di due anni 48 contratti di apprendistato. In particolare, il ricorso all'apprendistato consente di rispondere anche alle esigenze derivanti dagli impegni connessi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza senza flessioni nella funzionalità degli Stabilimenti ed agevola il processo di revisione delle dotazioni organiche complessive dell'Agenzia, garantendo continuità di alimentazione nel momento critico tra la pianificazione/programmazione e l'implementazione del nuovo modello. Inoltre, in considerazione dell'ubicazione degli Stabilimenti stessi in aree a basso livello di sviluppo industriale-manifatturiero, i contratti di apprendistato costituiscono nello stesso tempo un'opportunità di impiego giovanile in contesti problematici sotto questo aspetto ed un momento di formazione utile per un ritorno delle competenze acquisite nel tessuto economico e industriale del territorio al termine dell'esperienza stessa. Sono stati rilevati profili critici nell'attuazione della norma.	Legge		Gennaio 2026	Giugno 2026	